

Decreto del Vice Presidente n. 31 del 23.04.2019

OGGETTO: *Individuazione Referenti per la protezione dei dati personali del CREA ai sensi degli artt. n. 4 e 20 del Regolamento Ue n. 2016/679, a supporto del Titolare del trattamento.*

- VISTO** il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo *“alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”* (di seguito GDPR) in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018;
- VISTO** l'art. 4, comma 1, par. 7) del citato Regolamento che definisce *Titolare del trattamento* *“l'autorità pubblica che determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali”*;
- VISTO** l'art. 5 del citato GDPR che introduce il principio di *“responsabilizzazione”* per cui il Titolare del trattamento è competente per il rispetto dei principi che presiedono al trattamento dei dati personali e deve essere sempre in grado di comprovarlo;
- VISTO** l'art. 24 del GDPR che dispone che il Titolare del trattamento metta in atto misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare e poter dimostrare che il trattamento è conforme al Regolamento in ragione della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- VISTO** il Dlgs. n. 218/2016 che all'art. 2, co. 2, lett e) dispone che i ricercatori e tecnologi devono assicurare la protezione e la riservatezza dei dati trattati;
- VISTO** il Dlgs. n. 101/2018 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, che abroga e modifica le disposizioni del *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, di cui al Dlgs. n. 196/03;
- VISTO** il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 recante *“Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”*, ed in particolare l'art. 1 con il quale è stato istituito il consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CRA;
- VISTO** lo Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, adottato con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 35 del 22.9.2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 231 del 3.10.2017;

VISTA la Legge n. 190/2014 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) art. 1, comma 381, che incorpora l'Istituto Nazionale di Economia Agraria INEA nel Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura CRA che assume la denominazione di “Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del 30 dicembre 2016, prot. CREA n. 10230 del 14 marzo 2017, con il quale è stato approvato il *“Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con il quale il Dott. Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA;

VISTO il Decreto del Presidente n. 64 dell’11 dicembre 2017 con il quale la Prof.ssa Alessandra Gentile è stata nominata Vice Presidente dell’Ente;

VISTA la Delibera n. 18 assunta nella seduta dell’8 marzo 2019 con la quale il Consiglio di amministrazione ha nominato il Dott. Antonio Di Monte Direttore Generale f.f. dell’Ente;

VISTO il Decreto del Vicepresidente n. 27 del 13 marzo 2019 con il quale, l’incarico al Dott. Antonio Di Monte, Direttore Generale f.f. dell’Ente è stato disposto con decorrenza dal 13 marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe

VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f., n. 628 del 23 maggio 2018, con cui la Dott.ssa Emilia Troccoli è nominato Responsabile per la protezione dei dati personali del CREA (di seguito DPO);

RAVVISATA la necessità di implementare l’organizzazione del trattamento dei dati personali all’interno del CREA;

RITENUTO di individuare in questa prima fase di attuazione del GDPR all’interno del CREA, le misure organizzative cui dovranno adeguarsi gli Uffici dell’Amministrazione centrale e i Centri di ricerca;

SENTITO il Responsabile per la protezione dei dati personali del CREA (DPO)

Decreta

1. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria è il Titolare del trattamento dei dati personali - nella persona del Legale Rappresentante pro - tempore - cui spettano le decisioni in ordine alla finalità ed ai mezzi del trattamento, ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR.
2. Il Direttore Generale, i Dirigenti degli Uffici e i Direttori dei Centri, sono individuati quali Referenti per il trattamento dei dati personali - ciascuno nel proprio ambito di competenza - e dunque, come centri di imputazione soggettiva delle attività volte ad assicurare gli obblighi di protezione previsti, in capo al Titolare del trattamento - ed in funzione di supporto di

quest'ultimo - dal GDPR e dalla normativa nazionale di cui al Dlgs. n. 196/03 come modificato dal Dlgs. 101/18.

3. Il Direttore Generale, svolge funzione di coordinamento della rete dei Referenti ed in particolare, sentito il DPO: fornisce indicazioni di carattere generale, emana direttive; definisce i modelli standard delle informative agli interessati; degli atti di designazione degli autorizzati al trattamento e delle istruzioni cui questi ultimi devono attenersi, nonché delle clausole contrattuali di nomina dei Responsabili esterni del trattamento e degli accordi con eventuali Contitolari; coordina la definizione delle misure tecniche ed organizzative volte alla corretta applicazione del Regolamento e delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.
4. I Referenti hanno il compito, nell'ambito di propria competenza, di dare attuazione alle misure organizzative e tecniche – che saranno comunicate tramite apposite istruzioni operative e direttive per il corretto trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente - in particolare, mediante:
 - a. individuazione - in riferimento alle diverse attività di trattamento - dei soggetti che dovranno poi essere designati dal Titolare del trattamento o suo delegato, quali *“autorizzati”* al trattamento ai sensi dell'art. 4 e 29 del GDPR;
 - b. verifica della preliminare istruzione dei soggetti autorizzati rispetto al trattamento, all'uso dei relativi dispositivi ed alle misure di sicurezza da osservare, nonché vigilanza sulla osservanza delle istruzioni impartite e sul rispetto degli obblighi legali di riservatezza;
 - c. rilascio di adeguata informativa agli interessati - ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - e acquisizione, ove necessario, del consenso;
 - d. riscontro delle richieste degli interessati circa l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR;
 - e. collaborazione al continuo aggiornamento del Registro del trattamento del Titolare di cui all'art. 30 del GDPR, comunicando al DPO eventuali nuovi trattamenti attuati presso l'Ufficio/Centro di propria competenza o eventuali cessazioni e/o modifiche dei trattamenti in essere;
 - f. censimento delle banche dati e degli applicativi in uso, dandone comunicazione al DPO e al Titolare del trattamento - ai fini della eventuale individuazione e nomina - quali Responsabili esterni del trattamento - di detentori di banche dati e fornitori di applicativi che trattano dati personali, in ragione di contratti e convenzioni, nonché della individuazione di eventuali Contitolari per la stipula di specifici accordi di contitolarità, anche per l'inserimento di tali informazioni nel Registro dei trattamenti;
 - g. comunicazione al Titolare del trattamento e al DPO, di eventuali violazioni dei dati personali, ai fini dell'attivazione della procedura di *data breach* ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR;
 - h. informazioni al Titolare ed al DPO atte a dimostrare l'osservanza degli obblighi previsti dal GDPR e dalla normativa nazionale;
 - i. segnalazione tempestiva di ogni circostanza che possa pregiudicare il corretto trattamento dei dati personali e che possa determinare un rischio di violazione del GDPR e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Il Vice Presidente
Prof. Alessandra Gentile

